



# COMUNE DI ASSORO

## PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 13/05/2015

**Oggetto: Obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani**

IL SINDACO

**Premesso** che il suolo pubblico o di accesso ( strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

**Preso atto** delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone nonché del continuo aumento della popolazione canina;

**Preso atto**, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

**Ritenuto** opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano munite di apposite palette , sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

**Ritenuto, altresì**, richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, le zone verdi, le zone attrezzate per i bambini, gli accessi alle abitazioni, i giardini pubblici ecc;

**Considerato** necessario intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, e fornire nel contempo un efficace strumento sanzionatorio;

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 24/12/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni:

**Vista** l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009 recante all'oggetto " Ordinanza con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

### ORDINA

Dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

- ? di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora gli animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici, le zone attrezzate per bambini e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- ? di non lasciare che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;
- ? di avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto e apposita paletta o altro strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- ? di depositare nei contenitori portarifiuti quanto raccolto, opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti;
- ? di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali in data 3/3/2009 riportata in narrativa, che si intende integralmente richiamata;

- ? di non affidare i cani a persone che per età o condizione fisica sono incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- ? di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
- ? di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo onde evitare che causino danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o di altri animali, fermo restando che gli accompagnatori sono penalmente e civilmente responsabili di eventuali danni arrecati;

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio delle attività istituzionale;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 1° della Legge 689/81.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità;

La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. La stessa è altresì pubblicizzata con l'inserimento nel sito internet del Comune e la distribuzione di copie in forma riassuntiva al pubblico.

Ai fini dell'esecuzione, copia del presente provvedimento viene trasmessa, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Assoro, procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste;

#### R I C O R S O

Si avvertono gli interessati che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 oppure, in alternativa
- entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE